

**VISTA** la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

**Vista** la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana”;

**Visto** il “Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell’istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)”, emanato con Decreto del Presidente della Regione 23.08.2011, n. 204;

**Richiamato**, in particolare, l’art. 10 del suddetto Regolamento concernente l’Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana;

**Rilevato** che con decreto del Direttore Centrale n. 1569/IST/2011 di data 14 novembre 2011 è stato approvato l’Avviso per la costituzione dell’Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana;

**Considerato** che alla conclusione dell’attività istruttoria relativa alle domande di iscrizione nell’Elenco suddetto e all’accertamento delle competenze dei candidati nella lingua friulana, mediante verifica della rispondenza dei titoli dichiarati alle tipologie indicate nell’avviso, il numero dei docenti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana risulta non sufficiente a coprire il fabbisogno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 29/2007 succitata;

**Visto** l’art. 19, comma 2, del citato Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana, il quale prevede espressamente *“Per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, qualora si manifesti una insufficienza delle risorse finanziarie disponibili o una carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana, la Giunta regionale può stabilire che le disposizioni di cui all’art.7 si applichino esclusivamente alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie possano essere sostenute nell’ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, approvato ai sensi dell’art. 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002”*;

**Ritenuto** pertanto, sulla base dell’art. 19, comma 2 del sopra citato del Regolamento e in considerazione della carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana, di applicare per l’anno scolastico 2012/2013 esclusivamente alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie le disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento medesimo, relativamente al trasferimento alle scuole, situate nei comuni delimitati ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 29/2007, delle risorse destinate al finanziamento delle spese da sostenere per i docenti di lingua friulana, che abbiano programmato l’insegnamento della lingua friulana per un numero complessivo di ore non inferiore a trenta per gruppo classe per anno scolastico;

**Dato atto** che le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie per l’anno scolastico 2012/2013 sono sostenute nell’ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, approvato ai sensi dell’art. 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002;

**Visto** il proprio processo verbale n. 93 del 23 gennaio 2012, avente ad oggetto l’avvio dell’insegnamento della lingua friulana nelle scuole della regione Friuli Venezia Giulia, con il quale la Giunta ha disposto di procedere con gradualità, partendo nell’anno scolastico 2012/2013 dai settori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del Regolamento suddetto;

**Considerato** che, sulla base della medesima comunicazione, è stato precisato che l’impegno di risorse finanziarie regionali risulterà quantificabile puntualmente solo con l’avvio dell’attività stessa, non

essendo noto, se non in termini di stima, il fabbisogno di personale docente e la tipologia di prestazione dallo stesso assicurata, che dipende dalla organizzazione interna delle singole istituzioni scolastiche,

Su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, università, famiglia, associazionismo e cooperazione,

**La Giunta regionale all'unanimità**

### **Delibera**

1. Per quanto espresso in premessa per l'anno scolastico 2012/2013 le disposizioni di cui all'art.7 del "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", emanato con Decreto del Presidente della Regione 23.08.2011, n. 204, si applicano esclusivamente alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 29/2007, che abbiano programmato l'insegnamento della lingua friulana per un numero complessivo di ore non inferiore a trenta per gruppo classe per anno scolastico.
2. Le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie per l'anno scolastico 2012/2013 sono sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, approvato ai sensi dell'art. 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE